

REGOLAMENTO PER USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- **APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 21 DEL 23.6.2008**
- **MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N°8 DEL 3.3.2017**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO III - CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO IV - TARIFFE

TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per spazio sportivo, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per assegnazione in uso il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per concessione in gestione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo il cui utilizzo viene determinato, in tutto o in parte, mediante assegnazione di uso da parte del Comune.

ART. 2

OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti Scolastici, ecc) o da terzi.
2. Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.
3. L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

ART. 3

CLASSIFICAZIONE

1. Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.
2. Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.
3. Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.
4. Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:
 - Palazzetto dello Sport - Viale Medaglia D'Oro
 - Campetti da tennis e calcetto - Viale Medaglia D'Oro
 - Piscina - Viale Medaglia D'Oro
 - Campo di basket - Via Graziadei
5. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti minori, compresi quelli annessi agli Istituti Scolastici.
6. Sono considerati spazi sportivi i luoghi all'aperto, attrezzati per attività sportive ludico- amatoriali, utilizzabili liberamente dai cittadini per una o più pratiche sportive.

ART. 4

DEFINIZIONE ATTIVITA' DI INTERESSE PUBBLICO

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
2. Per questo il Comune li mette a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono attività sportive definite di interesse pubblico.
3. A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:
 - l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti;
 - l'attività sportiva per le scuole;
 - l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti;
 - l'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
 - l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

ART. 5

QUADRO DELLE COMPETENZE

1. Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:
 - il Consiglio Comunale;

- la Giunta Comunale;
- il Responsabile del Servizio.

ART. 6 COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:
- l'individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;
 - l'individuazione degli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova costruzione o acquisizione;
 - l'approvazione degli schemi generali di convenzione che contengono le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, sia minori che di rilevanza cittadina;
 - l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

ART. 7 COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Spetta alla Giunta Comunale:
- individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:
 - a) alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per la assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
 - b) alla concessione in gestione degli impianti stessi mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente Regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal Consiglio Comunale;
 - stabilire le tariffe per l'utilizzo degli impianti.
 - approvare le richieste di concessione che non siano inserite nella programmazione e quelle per uso occasionale
 - determinare una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.
 - deliberare l'accoglimento o il diniego di una richiesta in comodato d'uso per pubblica utilità.

ART. 8 COMPETENZE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Spetta al Responsabile del Servizio:
- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione alla attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi art. 9 e 10 e nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta Comunale;
 - rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
 - stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
 - esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale.

TITOLO II

CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI

ART. 9 CONCESSIONE IN USO

1. Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e culturale e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti, per l'utilizzo del tempo libero e per manifestazioni socio culturali, nei limiti delle disponibilità.
2. Gli impianti sportivi, compresi negli edifici scolastici, sono concessi in uso alle suddette società o privati, negli orari liberi da impegni delle scuole cui fanno capo, come da programma di utilizzo da queste redatto.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa, soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività indicate nella concessione stessa.

ART. 10 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

1. Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno, domanda in carta semplice alla Amministrazione Comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile della attività da svolgere negli impianti richiesti.
2. Ai fini della assegnazione degli impianti saranno tenute in considerazione le seguenti priorità:
 - società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
 - organizzazione, ovvero partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale o internazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili;
 - società che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un tesserato in possesso dei requisiti di preparatore atletico riconosciuto a coloro che siano in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente;
 - società che abbiano al loro interno sezioni associate alla federazione sport per disabili.
3. I Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano alla Amministrazione Comunale un programma di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico e, comunque, non oltre il 31 ottobre.
4. In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre, saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

5. Il Responsabile del Servizio competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

6. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

7. L'assegnazione delle palestre e degli impianti sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

8. In caso di concomitanza di più gare nello stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive.

9. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

ART. 11

MODALITA' DI UTILIZZO

1. Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

2. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune, della Provincia e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per i controlli che ritengano di effettuare.

3. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

4. Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando la Amministrazione Comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

5. In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni alla Amministrazione Comunale.

6. A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali.

7. La Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

8. Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno delle palestre e del Palazzetto dello Sport;
- utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

9. Sarà cura della amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

ART. 12
ORARI DI UTILIZZO IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì.
2. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
3. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

ART. 13
DURATA DELLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI

1. La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi o per eventi occasionali.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

ART. 14
RINUNCIA

1. La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere presentata per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.
2. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
3. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

ART. 15
SOSPENSIONE

1. Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dalla Amministrazione Comunale, per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, congressi, manifestazioni extrasportive di rilievo ecc., quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti.
2. Nei casi sopradescritti l'Amministrazione Comunale provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione ai concessionari.
3. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente.
4. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

ART. 16

REVOCA

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 9, nonché per il mancato pagamento delle tariffe, il responsabile del servizio, ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

ART. 17

CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI NON SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi ecc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

ART. 18

AGIBILITA' IMPIANTI

1. L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo la agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul pubblico Spettacolo.
2. Coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III

CRITERI GENERALI PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 19

MODALITA' DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.
2. Ai fini della gestione indiretta, gli impianti si suddividono in impianti senza rilevanza imprenditoriale e impianti con rilevanza imprenditoriale.

ART. 20

CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre, può essere concessa a Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non Commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

2. Il Comune verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- assenza di finalità di lucro;
- democraticità della struttura;
- elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

3. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:

i criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:

- a) società che svolgono attività per disabili;
- b) società che svolgono attività giovanile;
- c) società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);

la durata della concessione. La durata della concessione è di norma triennale e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse. La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

ART. 21

CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI DI RILEVANZA IMPRENDITORIALE

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di rilevanza imprenditoriale, cioè di impianti atti a produrre un utile, viene lasciata nel rispetto della procedura di evidenza pubblica prevista dalla normativa vigente.

2. La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- pagamento di un canone al Comune da parte del Concessionario;
- riserva per attività sportive e sociali promosse dalla Amministrazione;
- pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario.

3. Con proprio atto la Giunta definirà inoltre:

- la individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- la durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

4. Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione, quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, di eventuali giochi e altra attività commerciale.

ART. 22

CONTABILITA' E RENDICONTO

1. Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

2. Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 23
REVOCA CONCESSIONE

1. Le concessioni in gestione degli impianti sportivi di cui agli artt. 19 e 20 sono revocate dall'A.C. quando:
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
 - la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - il pagamento delle utenze sia effettuato dal gestore con un ritardo superiore a tre mesi.

ART. 24
CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.
2. La durata della convenzione può essere prorogata per tempi più lunghi a fronte di investimenti da parte della società sportiva che gestisce l'impianto, per investimenti strutturali che prevedano la stipula di mutui, ovviamente approvati dall'Amministrazione Comunale.

ART. 25
RISERVA SULLO SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi sportivi è riservato al Comune, che potrà farlo esercitare dal concessionario con cointeressenza del Comune.
2. Le modalità e i criteri di assegnazione degli spazi pubblicitari sono definiti con atto di Giunta Comunale.

TITOLO IV TARIFFE

ART. 26
DETERMINAZIONE TARIFFE

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate dalla giunta comunale .
2. Le tariffe possono essere:
- orarie (ad es. per gli allenamenti);
 - a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gare);
 - a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).
3. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo ed in particolare saranno più elevate per i soggetti che perseguono fini di lucro.

ART. 27

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite.
2. Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.
3. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario, negli altri casi al Comune.
4. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata subordinatamente al pagamento di una apposita cauzione o con rilascio di apposita polizza da parte dei richiedenti.
5. Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti con il presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
6. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

ART. 28 USO GRATUITO DEGLI IMPIANTI

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito alle scuole elementari, medie e scuole medie superiori che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana, se inserita nel programma presentato.
2. Ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione di Giunta Comunale congruamente motivata, gli impianti sportivi, possono essere concessi in comodato ad enti, associazioni e comitati che non abbiano scopo di lucro.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29 RINVII

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia a tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili.

ART. 30 NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.